

Francesco Rotondi
Partner KPMG LabLaw

Lavoro sportivo, dal 1° gennaio 2023 scatta l'obbligo assicurativo

Come noto, l'attività sportiva, essendo caratterizzata da una matrice ludico-ricreativa, aveva in origine portato a ritenere, nel silenzio del legislatore (perdurato sino alla legge n. 91 del 1981), che la stessa non potesse essere connotata da una matrice contrattuale e, conseguentemente, che non potesse far sorgere un rapporto di lavoro.

L'iter della riforma

Con la legge n. 91 del 1981 il legislatore ha introdotto per la prima volta una normativa *ad hoc* per gli sportivi professionisti.

Dall'ambito di applicazione di tale novella rimanevano tuttavia esclusi i dilettanti, tra i quali rientravano anche coloro che praticavano, in tutti quei settori non (auto)qualificati come professionistici dalle rispettive federazioni, un'attività sportiva dietro un corrispettivo.

Tuttavia, il recente decreto legislativo n. 36 del 2021, intervenuto nell'ambito del processo riformatore del diritto sportivo avviato con la legge delega n. 86/2019, ha introdotto la fattispecie trans-tipica del lavoratore sportivo, comprendente tutti coloro i quali scambino una prestazione (lato sensu) sportiva, professionistica o dilettantistica, dietro un corrispettivo¹.

Nel decreto da ultimo citato e, più precisamente, nell'articolo 25, sono state così incluse le figure dell'atleta, dell'allenatore, dell'istruttore, del Direttore Tecnico, del Direttore Sportivo, del Preparatore Atletico e del Direttore di gara, senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore.

Il decreto in materia di premi assicurativi per le prestazioni di lavoro sportivo subordinato e professionistico rappresenta un ulteriore tassello in vista dell'imminente entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo

Si deve tuttavia evidenziare come il decreto abbia tenuto pure sempre in considerazione le peculiarità dei diversi settori (professionistici e dilettantistici), distinguendo la regolamentazione riservata al professionista rispetto a quella prevista per l'amatore.

Appare, dunque, chiaro come la diversità della natura dei rapporti che possono insorgere nel contesto in esame abbia reso necessario prevedere che la disciplina del lavoro sportivo potesse assumere vesti differenti, dal lavoro subordinato al lavoro autonomo, sino alla prestazione occasionale.

Il nuovo decreto ministeriale

Come anticipato, la normativa ha dettato alcune disposizioni specifiche destinate al solo lavoro sportivo professionistico e subordinato.

Tra queste rientra l'art. 34 del decreto legislativo n. 36 del 2021, oggetto di una (lieve) modifica da parte del c.d. decreto correttivo alla riforma del lavoro sportivo ed in particolare da parte dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163: tale norma ha chiamato il Ministero dell'economia e delle finanze a stabilire tramite decreto, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità delegata in materia di sport, le retribuzioni e i relativi tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

A questo riguardo, si segnala che è in via di ema-

1. M. Biasi, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021 in Lavoro Diritti Europa*, 2021, n. 3, 4.